

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente - parte economica - PERIODO 1.01.2013 - 31.12.2014

sottoscrizione autorizzata dall'Amministratore Unico con delibera n. 3 del 19.01.2015.

Art. 1

Oggetto del CCDI

Il presente contratto collettivo decentrato (in seguito CCDI) disciplina la destinazione delle risorse finanziarie, indicate negli artt. 14, 15 e 17 del CCNL 1/4/1999, nell'art. 4 del CCNL 5/10/2001, negli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, per le finalità previste dall'art. 17 del CCNL 1/4/1999, nonché previste dal CCNL 22/1/2004, e dal CCNL 11/04/2008, nel rispetto della disciplina prevista dai CCNL innanzi citati, nonché dal D. Lgs. n. 150/2009.

Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL per il Personale del Comparto Regioni ed autonomie locali, in contrasto con il presente CCDI, le parti si incontrano, entro un mese per la rivisitazione del presente CCDI.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti rinviando alla contrattazione nazionale vigente, nonché, per la parte normativa, al CCDI stipulato in data 06.08.2004.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente CCDI si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dall'ATER, con esclusione dei Dirigenti, e riguarda il periodo 1.1.2013 - 31.12.2014.

Art. 3

Risorse economiche per la contrattazione decentrata

Il fondo è stato determinato, per l'anno 2013, in € 537.181,04 (comprensivo di € 103.107,00 per le risorse variabili non soggette al limite).

Il fondo è stato determinato, per l'anno 2014, in € 582.536,81 (comprensivo di € 100.000,00 per le risorse variabili non soggette al limite).

L'impegno delle risorse, concordato con verbale della Delegazione Trattante del 17.12.2014 viene indicato nel prospetto allegato.

Art. 4

Compensi per produttività

L'importo di € 80.946,00 per l'anno 2013 e quello di € 130.000,00, per l'anno 2014, viene destinato alla produttività, al miglioramento dei servizi e alla performance legata al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda.

Art. 5

Risorse per il lavoro straordinario

Per ciascuno degli anni 2013-2014 le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi allo straordinario ammontano ad € 7.055,22.

Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

L'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione/disposizione del Dirigente competente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario alle quali non possa farsi fronte con la relativa retribuzione economica daranno luogo a riposo compensativo, da fruire, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Art. 6

Conferma discipline precedenti

Le parti confermano l'impianto dispositivo del CCDI 2004 e la correlativa ripartizione delle risorse per i diversi istituti contrattuali (progressioni orizzontali, indennità di comparto, Posizioni Organizzative, indennità di rischio, disagio e maneggio valori, specifiche responsabilità).

Il presente CCDI è coerente con le previsioni di bilancio, tale da rispettare il vincolo di finanza pubblica per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 7

Buoni pasto

Resta confermata la disciplina regolamentare in vigore.

Art. 8

Interpretazione autentica del presente contratto

Qualora insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di cui al comma precedente, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta.

La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

Conclusa la trattativa, l'Azienda adotta i necessari provvedimenti entro i quindici giorni successivi. L'accordo sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

L'accordo ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

Art. 9

Norme finali

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCDI sono inapplicabili tutte le disposizioni dei precedenti contratti decentrati con esso incompatibili.

Per quanto non disciplinato dal presente Contratto, si applicano gli istituti previsti nel vigente C.C.N.L.